

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2023 **N. 79 del Reg. Delibere**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024.

L'anno 2023 , il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 17:34 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Zorino Emanuele	Sindaco	Presente
Piorar Anna	Consigliere	Presente
De Marchi Daniela	Consigliere	Presente
De Cubellis Roberto	Consigliere	Presente
Tarlao Giuditta	Consigliere	Presente
Civita Thomas	Consigliere	Presente
Scuz Enea Eros	Consigliere	Presente
Zorz Emanuele	Consigliere	Presente
Dovier Roberto	Consigliere	Presente
Pascolo Sara	Consigliere	Assente
Boat Andrea	Consigliere	Presente
Contin Luisa	Consigliere	Presente
Donat Ornella	Consigliere	Presente
Donat Alberto Filippo	Consigliere	Assente
Digiusto Gabriele	Consigliere	Assente
Nosella Gianluca	Consigliere	Presente
Ventura Roberta	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale Stabile dott. Luca.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zorino Emanuele nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO PROPOSTA DELIBERA:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 162 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) dispone che i Comuni deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario, riferito almeno ad un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATO il "Principio Applicato alla Programmazione" (Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011), come modificato con Decreto del 25 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che definisce i caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche ed in particolare il nuovo paragrafo 9.3.1 "Il processo di bilancio degli enti locali":

RICORDATO che i Comuni della Regione adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, come previsto dall'art. 38, comma 1 della L.R. n. 18/2015, e comunicato dalla Direzione Centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme con nota prot. n. 0012850/P di data 7 dicembre 2017;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PREMESSO che con Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160);

CONSIDERATO che la Legge regionale n. 17 del 14.11.2022 "Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)" dispone all'art. 9:

- Comma 1 Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- Comma 2 Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- Comma 3 Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Comma 4 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- Comma 5 Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Comma 6 Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è
 pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
 aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Comma 7 Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Comma 8 Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RICORDATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18/02/2023 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'annualità 2023;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, di confermare anche per l'annualità 2024 le seguenti aliquote approvate per l'anno 2023 con la suddetta deliberazione:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,60 per cento con detrazione di euro 200,00; la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);
- 2. per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022: aliquota d'imposta pari allo 0,96 per cento;
- per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al paragrafo precedente aliquota d'imposta pari allo1,06 per cento;
- 4. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo "0" zero per cento;
- 5. terreni agricoli: aliquota pari allo 0.86 per cento:
- 6. aree fabbricabili aliquota pari al 1,06 per cento
- 7. fabbricati strumentali all'attività economica: aliquota pari 0,96 per cento;
- 8. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento

RICHIAMATO l'art. 14 della citata legge regionale n. 17/2022 che così disciplina gli obblighi di pubblicazione:

Comma 1 – Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"...;

• Comma 2 – Ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

VISTO il Decreto del MEF dd 07.07.2023 attraverso il quale sono state individuate le fattispecie di diversificazione delle aliquote e le modalità di elaborazione e trasmissione del prospetto tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

RICHIAMATA la circolare n. 4/STL/2023, prot. 0680057/P/GEN dd 09.11.2023 pervenuta in data 10.11.2023 con prot. 11137/2023 dalla Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica e Politiche dell'Immigrazione, Servizio tributi locali, della Regione Friuli Venezia Giulia, la quale chiarisce che il Decreto del MEF dd 07.07.2023 non trova applicazione per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibera di approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della Legge regionale 17/2022;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1. DI FAR PROPRIE le premesse del presente atto
- DI APPROVARE, seguendo la classificazione di cui all'art. 9 della L.R. n. 17 del 14.11.2022, le seguenti aliquote ILIA per l'anno 2024:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,60 per cento con detrazione di euro 200,00; la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);
 - 2. per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022: aliquota d'imposta pari allo 0,96 per cento;
 - per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art.
 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al paragrafo precedente aliquota d'imposta pari allo1,06 per cento;
 - 4. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo "0" zero per cento;
 - 5. terreni agricoli: aliquota pari allo 0,86 per cento;
 - 6. aree fabbricabili aliquota pari al 1,06 per cento
 - 7. fabbricati strumentali all'attività economica: aliquota pari 0,96 per cento;

- 8. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento
- 3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 296/2006;
- 4. DI PRENDERE ATTO della circolare n. 4/STL/2023, prot. 0680057/P/GEN dd 09.11.2023 pervenuta in data 10.11.2023 con prot. 11137/2023 dalla Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica e Politiche dell'Immigrazione, Servizio tributi locali, della Regione Friuli Venezia Giulia, la quale chiarisce che il Decreto del MEF dd 07.07.2023 non trova applicazione per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibera di approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della Legge regionale 17/2022;
- 5. DI PUBBLICARE, nei termini di legge, la presente deliberazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale così come previsto dall'art. 14 della Legge regionale n. 17/2022;
- 6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del comune;

E, s	tante l'urgenza	di deliberare in merito	con voti espressi	nelle forme di legge, con voti	favorevoli n.
	_, contrari n	, astenuti n		Consiglieri presenti e votanti	

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Aquileia, 15 dicembre 2023

II Responsabile del Servizio RAG. CLAUDIA COSSAR

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1º del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Aquileia, 15 dicembre 2023

II Responsabile del Servizio RAG. CLAUDIA COSSAR

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri comunali presenti e di seguito riportati:

De Marchi: anche in questo caso confermiamo le aliquote precedenti.

CON voti:

Favorevoli:

n. 10 (maggioranza)

Contrari:

n. 4 (Contin, Donat O., Nosella, Ventura)

Su un totale di n. 14 Consiglieri presenti

DELIBERA

DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

E, stante l'urgenza di deliberare in merito **con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Contin, Donat O., Nosella, Ventura) su n. 14 Consiglieri** Comunali presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Zorino Emanuele Il Segretario Comunale Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 27/12/2023 al 11/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Aquileia, lì 27/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione dott. Luca Stabile

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 21/12/2023

Il Segretario Comunale Stabile dott. Luca

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

